



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
 e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
 sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

	Agli	Enti Gestori di tutte le Scuole Paritarie di ogni ordine e grado della regione Friuli Venezia Giulia
e p.c.	Agli	Ambiti Territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine
	Alle	Fism di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine
	Al	Sito Istituzionale

Oggetto: il sostegno agli alunni disabili nelle scuole paritarie.

Normativa di riferimento

La legge 10 marzo 2000, n. 62, prevede, all'articolo 1, comma 3 l'obbligo di accoglienza degli alunni disabili che ne richiedano l'iscrizione da parte delle scuole paritarie, pena la revoca della parità. Quanto sopra è conseguenza diretta dello svolgimento da parte delle scuole paritarie di un servizio pubblico in quanto appartenenti al sistema nazionale d'istruzione.

Anche il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, all'articolo 1, comma 6, lettera d) ed il successivo decreto attuativo 10 ottobre 2008, n. 83, hanno ribadito che l'ente gestore o il rappresentante legale delle scuole paritarie con l'istanza di parità dichiarano *“l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio”*.

Documentazione alunni disabili

Ai fini dell'assegnazione dei contributi statali previsti per il sostegno agli alunni disabili, i Gestori delle Scuole Paritarie devono trasmettere all'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio I - Scuola non statale, la documentazione, in seguito descritta nel dettaglio, comprovante il riconoscimento delle disabilità degli alunni iscritti/frequentanti.

La documentazione da inviare è comprensiva di:

- verbale della commissione sanitaria ASS rilasciato ai sensi del DPCM 23 febbraio 2006, n. 85. A tal fine si precisa che non verranno considerati né il verbale della Commissione di Prima Istanza e neppure verbali redatti da enti/associazioni di tipo privatistico.
- diagnosi funzionale che descrive in maniera analitica la compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno disabile rilasciata dall'Azienda Ospedaliera Compente o dall'Ente Convenzionale Accreditato.

Si riporta quanto previsto dall'articolo 2 del DPCM 23 febbraio 2006, n. 85 in materia di documentazione comprovante le disabilità:

1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonche' la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.

3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

Contributi alunni disabili scuole dell'infanzia e secondarie di I e II grado paritarie

Di norma i decreti ministeriali che stabiliscono i criteri di assegnazione dei contributi alle scuole paritarie, emanati nel corso dei diversi anni scolastici, dedicano un intero articolo alla contribuzione prevista per il sostegno degli alunni disabili, demandando a livello regionale la determinazione del contributo forfettario previsto per gli alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole secondarie di I grado ed il biennio delle scuole secondarie di II grado paritarie. Viene altresì ribadito l'obbligo da parte delle scuole della comunicazione dei nominativi degli alunni disabili entro il 30 novembre dell'anno scolastico in corso e dell'inoltro della documentazione completa descritta nel paragrafo precedente all'Ufficio scolastico regionale che assegna i contributi.

Contributi alunni disabili scuole primarie

Il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 ed il successivo Decreto ministeriale attuativo 10 ottobre 2008, n. 84 normano la contribuzione a carico dello Stato, prevista nelle Convenzioni, per le ore di sostegno per gli alunni disabili frequentanti le scuole primarie paritarie convenzionate.

La richiesta di **variazione delle ore di sostegno** in convenzione deve essere inoltrata, a mezzo raccomandata A/R, allo scrivente, entro il **30 settembre** dell'anno scolastico di riferimento. Si precisa che farà fede la data del timbro postale.

Per quanto concerne la contribuzione per il sostegno degli alunni disabili frequentanti le scuole primarie paritarie convenzionate, il Decreto Ministeriale 21 maggio 2007 inerente i "criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2007/2008" ha fissato il contributo annuale, riferito a 24 ore settimanali di sostegno, per un importo pari ad € 19.367,00. A seguito dell'esame della documentazione inoltrata allo scrivente verrà stabilito l'importo pari ad 1/24 (un ventiquattresimo) di € 19.367,00 per ogni ora di sostegno effettivamente spettante a seconda della gravità della disabilità.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Si precisa che l'assegnazione in convenzione delle ore di sostegno è legata esclusivamente alla copertura parziale del costo del docente di sostegno che l'istituzione scolastica dovrà affiancare ad ogni alunno disabile operando in piena autonomia in termini di quantificazione delle ore effettivamente necessarie per il sostegno di ogni alunno disabile.

La modifica delle convenzioni, che comporti l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive, è infatti sottoposta al rispetto del vincolo dell'importo dello stanziamento di bilancio destinato alle convenzioni con le scuole primarie. In virtù di questo ultimo vincolo lo scrivente si trova a dover operare a saldi invariati, ossia, potrà autorizzare la modifica delle convenzioni, che comportino maggiori spese, nel caso in cui, a livello ministeriale, vengano assegnate ulteriori risorse finanziarie da destinare alla modifica delle convenzioni, oppure, a seguito del “disaccantonamento” di risorse derivanti dalla modifica delle altre convenzioni in essere.

Il Dirigente Titolare
Pietro Biasiol

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)

Il referente regionale per l'istruzione non statale
Dr.ssa Monica Nardella
Recapito telefonico 040 4194140
Indirizzo posta elettronica: monica.nardella@istruzione.it